

OGGETTO: Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/03 - Decreto MiPAAF 21 dicembre 2006 "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)". Applicazione del regime di condizionalità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, articoli 3, 4 e 5;

VISTO il Decreto MiPAAF 21 dicembre 2006, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)";

TENUTO CONTO delle definizioni di cui all'art. 1 del sopra richiamato Decreto MiPAAF;

RITENUTO opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del sopra richiamato Decreto MiPAAF 21 dicembre 2006, individuare in un unico provvedimento l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli "atti" ed alle "norme" di cui agli allegati del Decreto medesimo;

VISTO il "Fac - simile per il recepimento del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, N. 12541" trasmesso dal MiPAAF con nota prot. n. 128 del 09.01.2007;

CONSIDERATE le integrazioni "per quanto attiene al recepimento delle direttive/attuazione dei regolamenti inerenti i Campi di condizionalità" da riportare nelle Deliberazioni relative al DM n. 12541, del 21 dicembre 2006, "in materia di Condizionalità della PAC", secondo quanto pervenuto dal MiPAAF in formato elettronico, in data 31.01.2007, dall'indirizzo di posta elettronica "POSR 2";

VISTE le note, prot. n. 13945/D3/3D/ del 31.01.2007 e prot. n. 15075/D3/3D/14 del 02.02.2007, con le quali la Direzione Regionale Agricoltura chiede alle strutture regionali competenti le norme, i provvedimenti regionali e l'elenco degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola secondo quanto previsto nell'allegato 1 e 2 al suddetto Decreto MiPAAF;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 21830/D3/3D/14 del 16.02.2007 inviata alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTE le seguenti note pervenute in risposta alle suddette note inviate dalla Direzione Regionale Agricoltura alle strutture regionali competenti:

- nota dell'Area Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro -4V/19 della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale — prot. n. 14700 del 06.02.2007;

120 27 FEB. 2007 *lu*

- nota della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 23916/2S/00 del 08.02.2007;
- nota dell'Area Servizio Fitosanitario e Risorse genetiche della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 20365/D3/3D/05 del 14.02.2007;
- nota dell'Area Sanità Veterinaria e Tutela degli animali della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale prot. n. 19069/4V/15 del 15.02.2007;
- nota della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 29646 del 16.02.2007;

VISTA la nota prot. n. 18538/D3/3D del 09.02.07 della Direzione Regionale Agricoltura con la quale sono state inviate al MiPAAF, ai sensi del comma 1-bis, art. 2 del suddetto Decreto, le bozze di lavoro in ordine all'elenco degli impegni censiti;

VISTA la nota del MiPAAF, prot. n. 1982 del 13.02.2007, relativa alle "osservazioni", pervenute in formato elettronico in data 15.02.2007, alle suddette bozze di lavoro;

CONSIDERATE le suddette "osservazioni" di cui alla sopra richiamata nota del MiPAAF prot. n. 1982 del 13.02.2007, pervenute in formato elettronico in data 15.02.2007 dall'indirizzo di posta elettronica "POSR 2";

La presente Deliberazione non è soggetta a concertazione;

RITENUTO opportuno apportare le necessarie modifiche alle bozze di lavoro sopra richiamate nel rispetto di quanto previsto dal decreto suddetto;

all'unanimità

DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare ^{il} ~~il~~ Documento

composto da:


- 1) l'allegato I alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni";
- 2) l'allegato 2 alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato: "Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a Concertazione.


IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

- 6 MAR. 2007





ALLEG. alla DELIB. N. 120 *lee*
DEL 27 FEB. 2007



ALLEGATI *MI*
DOCUMENTO *MI*

MiPAF

Deliberazione della Giunta Regionale recante: **Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/03 - Decreto MiPAF 21 dicembre 2006 "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e *MI* abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)".**
Applicazione del regime di condizionalità.

- **ALLEGATO 1: "ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**
- **ALLEGATO 2: "ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI."**

L'allegato 1 e l'allegato 2 complessivamente sono composti di numero 28 pagine, compresa la presente.

Il responsabile
di procedimento
Dessa V. Ferranti

Il Dirigente
Area D14
Dr. M.M. Madonia

Il Direttore Regionale
Agricoltura
Dr G. Settimi

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico Occupazionale
Dr G. Magrini





ALLEGATO 1

* MiPAAF_{ca}

Deliberazione della Giunta Regionale recante: Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/03 - Decreto MiPAAF 21 dicembre 2006 "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e ²⁷ abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)".
Applicazione del regime di condizionalità.

"ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"



ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO AI - DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8

(Recepimento)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Ordinanza del TAR Lazio, Sez. II Bis del 24 novembre 2005, n. 6856, e le successive ordinanze n.797/2006, 780/2006 e 783/2006 dal Consiglio di Stato, che hanno sospeso, "fermo restando l'esercizio da parte delle regioni delle proprie attribuzioni in materia", la validità delle disposizioni contenute nel citato D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005), in quanto sarebbero venute meno misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell'individuazione da parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).



Recepimento regionale


- Legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio".
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul BURL n. 18 - parte prima del 29 giugno 2006.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul S.O. n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002.
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 4 agosto 2006 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale" pubblicata sul BURL n. 28 del 10/10/2006.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 4 agosto 2006 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza" pubblicata sul BURL n. 28 del 10/10/2006.
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, "Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", pubblicata sul BURL n. 6, s. o. n. 6, del 20 settembre 2006.

Nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione previste dalla DGR 533/06 e dalla DGR 534/06 si integrano con le norme di salvaguardia previste dai provvedimenti e/o leggi istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

A norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, si riportano i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

a) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica



deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;

- b) è vietata la pratica dello "spietramento" nei pascoli e prati permanenti;
- c) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità;
- d) è vietata la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente;
- e) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica (siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco);
- f) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali tradizionali dell'agroecosistema (siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, maceri, fossi, ecc.);
- g) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;
- h) è vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

Conservazione degli habitat forestali:

a) Rilascio di matricine nei boschi cedui:

Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno)

Nelle aree sottoposte a taglio aventi superficie inferiore a 3 ha almeno due matricine ad ettaro devono essere destinate all'invecchiamento indefinito.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente antecedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:



- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

c) Deroga alle estensioni delle tagliate

Le deroghe previste dall'articolo 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005, possono essere concesse fino ad un massimo del 50% delle superfici ammesse dal citato articolo per forma di governo, trattamento e specie.

d) Isole di biodiversità nei boschi

Nei boschi interni alle ZPS al momento di esecuzione dei tagli di fine turno di superficie territoriale superiore a 3 ettari, devono essere rilasciate delle isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito.

Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità ammonta al:

- 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 3 ettari ed inferiore a 10 ettari;
- 2% per la frazione eccedente i 10 ettari.

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ettari, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascun isola non deve avere estensione inferiore a 500 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area;
- interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio, oppure per la tutela della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione di incidenza.

Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non concorre alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento.

Nei boschi governati a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità è avviato all'alto fusto e solo successivamente è rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non concorrono alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

I proprietari, in sede di redazione del piano di gestione ed assestamento oppure dei progetti poliennali di utilizzazione che interessino una superficie forestale superiore ai 50 ettari, in alternativa possono individuare almeno cinque particelle dell'estensione complessiva pari al 2% della superficie forestale assestata interna alle ZPS, da destinare integralmente quali isole di biodiversità.

e) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari.



- nel periodo compreso dal 15 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 marzo al 30 giugno per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 s.l.m.

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

Deroghe possono essere assentite solo in sede di procedura di Valutazione d'Incidenza, o in attuazione delle indicazioni contenute nei piani di gestione del sito approvati.

f) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

g) Ulteriori regolamentazioni connesse alle attività forestali:

- è vietata l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;
- è vietato il ripristino dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati, dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi, delle fustaie disetanee in fustaie coetanee. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza.

ATTO A2 - DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento)

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**



**ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.
ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2**

Recepimento)

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale)

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BURL n. 21 del 30/07/1998. Con la suddetta legge regionale all'art. 5, comma 2, lettera c), viene delegata alle Province la funzione di autorizzazione delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al d.lgs. 99/92.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

**ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE
DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI
DA FONTI AGRICOLE.
ARTICOLI 4 E 5**

Recepimento)

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)



8/28

- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
 - Pianura Pontina-Settore meridionale
 - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.
- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).

Con tale legge sono fissati i criteri e le norme tecniche generali nonché le competenze degli enti locali e le sanzioni in base ai quali debbono essere redatti e adottati dalla Giunta regionale i piani d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed i regolamenti riguardanti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto MiPAF 21 dicembre 2006 n. 12541, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del citato Decreto MiPAF 7 aprile 2006.

ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)

(Recepimento)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed



integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

- L'elenco delle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Lince guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 n. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 recante l'elenco dei siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Ordinanza del TAR Lazio, Sez. II Bis del 24 novembre 2005, n. 6856, e le successive ordinanze n.797/2006, 780/2006 e 783/2006 dal Consiglio di Stato, che hanno sospeso, "fermo restando l'esercizio da parte delle regioni delle proprie attribuzioni in materia", la validità delle disposizioni contenute nel citato D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005), in quanto sarebbero venute meno misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell'individuazione da parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).

(Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul BURL n. 18 - parte prima - del 29 giugno 2006.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e



10/28

seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul s.o. n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità all' "Atto A5", rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'allegato 2 del predetto Decreto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.
ARTICOLI 6 E 8.**

**ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.
ARTICOLI 4 E 7.**

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).
ARTICOLI 3, 4 E 5.**



Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (GU n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche;
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Applicazione regionale

- **DGR. 326 del 10/05/2006 linee guida per l'identificazione e la registrazione degli animali della specie ovina e caprina, in applicazione dell'Atto A8 bis articoli 3,4 e 5 (SO. N. 7 al BURL n. 32 del 20/11/2006)**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si rimanda alle indicazioni degli impegni descritti negli atti regionali, nazionali e comunitari.



ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.
ARTICOLO 3**

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 718 del 25.07.2003 pubblicata sul BURL n. 30 del 30.10.2003;
- D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURI n. 20 del 20.07.2002 - supplemento ordinario n. 5;

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

- possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari (PF);
- utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati conformemente a tutte le indicazioni riportate nelle etichette in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata;
- idoneo utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- idoneità dei locali destinati ai PF ed alle derrate immagazzinate;
- idoneità e corretta manutenzione delle apparecchiature di distribuzione dei PF;
- la salvaguardia ambientale (aria, acqua, suolo, vegetali ed animali);
- corretto smaltimento dei contenitori di PF;
- gli acquirenti e gli utilizzatori di PF devono (art. 42 del DPR 290/02):
 - conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché, le copie dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo Molto Tossici Tossici e Nocivi;



13/28

- conservare, presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro 30 giorni dall'acquisto: 1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Recepimento regionale

Annualmente viene elaborato con Determinazione Dirigenziale il Piano Regionale Residui sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute ai sensi dell' ART. 13 del D. Lgs. 158/2004 (S. O. n. 1 al BURL n. 9 del 30/03/2006)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Premessa

Nella Regione Lazio è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle aziende ULSS, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Le attività suddette sono coordinate dall'Area di Sanità Veterinaria.

Gli allevamenti di animali d'azienda (bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento) e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

1. Sono prescritti i seguenti divieti di:

detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;

somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;

È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti farmacologici somministrati e registrati; tale registro deve essere vidimato dal Servizio Veterinario della Azienda Unità Sanitaria Locale



competente per territorio e conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell'autorità competente.

3. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 158/2006, il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l'uso di sostanze vietate, e' escluso dalla concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 238 del 27 settembre 2003);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).

Attuazione regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 "Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE" (BURL n.26 del 20/09/2005).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 16.05.06 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari" (BURL n. 16 del 10/06/2006);
- Determinazione n. 2145 del 21.07.06 "Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04"(S.O. n. 5 al BURL n. 22 del 10/08/2006);



- 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 06 giugno 2006 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario" (BURL n. 20 del 20/07/2006);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 22.03.06 "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Approvazione delle linee guida di applicazione regionale". (BURL n. 15 del 30/05/2006).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

RINTRACCIABILITA' (Regolamento CE 178/2002)

Gli operatori del settore della produzione primaria che sono già assoggettati agli obblighi relativi ai divieti di somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonale od anti-ormonale, all'utilizzo di determinati antiparassitari nelle colture, o ai limiti nell'uso degli additivi nei mangimi ecc, rientrano, senza più alcuna ombra di dubbio, a pieno titolo nell'ambito di applicazione della legislazione alimentare.

Pertanto gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono tenuti a:

- garantire che gli alimenti e i mangimi da essi prodotti e/o commercializzati siano conformi alle norme del settore alimentare inerenti le loro attività
- a verificare che tali norme siano soddisfatte;

Il Reg. 178/02 fissa degli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo. Gli operatori devono, a prescindere dai mezzi utilizzati, devono avere a disposizione le seguenti informazioni per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime:

- nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento o del mangime, o animale, ecc.)
- natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.);
- indicazioni riferite ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ecc.) ai sensi dell'art. 18, comma 1;
- altre informazioni previste da norme specifiche.

Appare necessario che gli operatori mettano a disposizione del personale delle Aziende Usl, per poter procedere alle verifiche dell'efficacia delle operazioni di ritiro/richiamo, tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono; che diventano essenziali nel momento in cui è necessario risalire ad un alimento o mangime non sicuro.

- Ciascun operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese a cui ha fornito i propri prodotti. Ai fini del raggiungimento dello scopo è necessario che gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi siano in grado di dimostrare all'Autorità di controllo di disporre di un sistema idoneo all'individuazione (es: raccolta fatture, bolle di accompagnamento, registri carico/scarico) di:



- tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.)
- tutte le forniture/cliente
- modalità/mezzo di distribuzione

Nel caso in cui l'operatore alimentare (compresi gli operatori dei mangimi) ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento 178/2002, e questo non sia più sotto il suo immediato controllo, deve:

1. Identificare il prodotto e Identificare l'ambito di commercializzazione
2. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui fornito;
3. Informare immediatamente l'Azienda Usl territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
4. Informare l'anello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto a lui fornito.

REQUISITI DI IGIENE GENERALI (Regolamento CE 852/2004)

Tutte le Aziende che producono alimenti devono essere **registrate** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 presso le Aziende Usl, secondo le modalità definite dalla Regione Lazio con DGR n. 275 del 16.05.06 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari" e determinazione n. D2145 del 21.07.06 "Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04".

Tale obbligo è esteso anche ai produttori primari.

I titolari delle Aziende, di nuova apertura, che intendono produrre alimenti devono presentare alle Aziende Usl competenti per territorio, per il tramite del Comune, la notifica di inizio attività (D.I.A.) ai fini della registrazione; ad essa devono allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte.

Le variazioni della ragione sociale o le modifiche relative alle informazioni contenute nella relazione tecnica, devono essere comunicate all' Azienda Usl entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Le attività già in possesso di autorizzazione, nulla osta sanitario o registrazione, non hanno necessità di un ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1 Parte A del Regolamento CE 852/04.

REQUISITI DI IGIENE SPECIFICI REG. 853/04 Allegato III

IGIENE PRODUZIONE LATTE

a. **stato sanitario degli animali** (par I, cap I, sezione IX, allegato III, Reg 853/2004)

b. **gestione dei farmaci** (par I, cap I, sezione IX, allegato III, Reg 853/2004)



c) **igiene aziendale:**

17/28

- 
- LOCALI E ATTREZZATURE
 - IGIENE DELLA MUNGITURA E DELLO STOCCAGGIO DEL LATTE
 - IGIENE DEL PERSONALE

LOCALI E ATTREZZATURE (lett A, par II, cap I, sezione IX, allegato III, Reg 853/2004)

IGIENE DELLA MUNGITURA E DELLO STOCCAGGIO DEL LATTE
(lett B par II, cap I, sezione IX, allegato III, Reg 853/2004)

IGIENE DEL PERSONALE

(lett C par II, cap I, sezione IX, Allegato III, Reg 853/2004)
(lett.e) punto 4, cap. II, parte A, Allegato I Reg 852/2004)

CONTROLLO DEL LATTE CRUDO

Gli allevatori hanno l'obbligo di controllare il latte crudo per verificarne la conformità del tenore di germi e di cellule somatiche e per rilevare la eventuale presenza di residui di antibiotici con un numero rappresentativo di campioni prelevati casualmente. (cap III, sez. IX, allegato III Reg 853/2004).

IGIENE DEI MANGIMI (REGOLAMENTO 183/2006)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola produttrice primaria di mangimi

Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi, registrati ai sensi del Reg. 183/05 e DGR n. 141 del 22.03.06 assicurano che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

Gli obblighi sono descritti nell'allegato I parte A ed allegato III del Regolamento CE 183/2005.



ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare:

- a) divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;
- b) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
- c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento)

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6-11-2006 Suppl. Ordinario n.210).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento)

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)



19/28

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- a) Peste bovina
- b) Peste dei piccoli ruminanti
- c) Malattia vescicolare dei suini
- d) Febbre catarrale maligna degli ovini
- e) Malattia emorragica epizootica dei cervi
- f) Vaiolo degli ovicapriini
- g) Stomatite vescicolare
- h) Malattia di Teschen
- i) Dermatite nodulare contagiosa
- j) Febbre della Rift Valley

**ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI
ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

ARTICOLO 3

Recepimento)

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.



**ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A
DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1782/03**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE
STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**

ARTICOLI 3 E 4

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE
STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1**

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998,
RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**


ARTICOLO 4

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del

REC. 28/11/2001.





ALLEGATO 2

* M.P.A.F. 21

Deliberazione della Giunta Regionale recante: Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/03 - Decreto ^{MiPAF} 21 dicembre 2006 "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)". Applicazione del regime di condizionalità.

"ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI."



CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente "norma" prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.



Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente "norma" prevede i seguenti impegni:
divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente "norma" prescrive i seguenti impegni:



24/28

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

col A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente "norma" prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) su tutte le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).



()* LEGGASI: "norma"
Valentino Guad.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente "norma" prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e, per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci c/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:



26/28

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

in deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

La deroga di cui al presente punto 6 lettere a) e b), non si applica alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, la presente "norma" prevede:

- divieto di estirpazione delle piante di olivo;



- la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente "norma" prevede i seguenti impegni: il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.



28/28